

**AVV. FRANCO STEFANELLI**  
Via Roma n. 55 - I-42121 Reggio Emilia (RE)  
Tel. 0522.437756 - Fax 0522.1503019  
P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

**Alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia**  
**Ricorso con Reclamo**  
**ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992**

Il ricorrente [REDACTED], nato a [REDACTED] ( [REDACTED] ) il [REDACTED],  
residente in Reggio Emilia (RE), alla via [REDACTED], cod. fisc.  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Reggio Emilia (RE), alla  
Via Roma n. 55, presso lo studio e la persona dell'avv. Franco Stefanelli  
(cod. fisc. STFFNC81M18F463A - fax 0522.1503019 - P.E.C.  
franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it), che lo rappresenta, assiste e difende, in  
forza di procura in calce,

contro

la resistente **Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio  
Emilia Ufficio Territoriale di Reggio Emilia (TG2)**, con sede in Via  
Borsellino n. 32 (42124) Reggio nell'Emilia (RE), in persona del  
Direttore *pro tempore*,

ricorre avverso

**l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, avviso  
num. 2015/011/EM/[REDACTED]/0/001**, notificato in data 09.10.2017 al sig.  
[REDACTED] (doc. n. 1), e avente ad oggetto la registrazione di  
atto giudiziario, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Unico.

**F A T T O**

- con ordinanza emessa il 29.01.2015, il Tribunale di Reggio Emilia,  
nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, convalidava nei  
confronti del sig. [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], lo  
sfratto per morosità, a favore del sig. [REDACTED], relativamente  
all'unità immobiliare, adibita a civile abitazione, sita al piano terzo  
del fabbricato posto in Reggio Emilia (RE), alla Via [REDACTED]  
composta da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due stanze letto,  
bagno e terrazzo, fissando per il rilascio la data del 30.04.2015;  
- la predetta ordinanza, munita di formula esecutiva in data 29.01.2015,  
apposta in calce all'atto di citazione per la convalida di sfratto,

veniva notificata, in una con pedissequo atto di precetto ex art. 605 cod. proc. civ., al surrichiamato sig. [REDACTED] (doc. n. 2, all. n. 1);

- l'intimato non provvedeva a riconsegnare spontaneamente l'immobile, pertanto, in data 06.05.2015, il sig. [REDACTED] procedeva esecutivamente, tramite la notifica degli atti prodromici all'effettivo rilascio coattivo (doc. n. 2, all. nn. 2, 3 e 4);

- in data 08.07.2015, il sig. [REDACTED], persistendo l'omesso rilascio spontaneo dell'immobile, richiedeva al competente U.N.E.P. l'esecuzione dello sfratto, versando il fondo spese richiesto dall'Ufficio;

- in data 14.07.2015, lo sfratto era finalmente eseguito, mediante l'intervento del fabbro sig. [REDACTED] per l'apertura della porta di ingresso, a ciò autorizzato dal sig. U.G. Dott. Giovanni Gareffa, con definitiva immissione del sig. [REDACTED] nel possesso dell'immobile di sua proprietà sito al piano terzo del fabbricato posto in Reggio Emilia (RE), alla Via [REDACTED];

- per l'intervento in occasione dell'esecuzione dello sfratto, il sig. [REDACTED] provvedeva a corrispondere il prezzo della prestazione al fabbro sig. [REDACTED] pari ad € 305,00 debitamente saldato e fatturato (doc. n. 2, all. n. 5), così come provvedeva a corrispondere i compensi e le indennità all'Ufficiale Giudiziario indicati a margine del verbale di esecuzione (doc. n. 2, all. n. 6);

- a seguito del deposito del verbale di esecuzione da parte del sig. Ufficiale Giudiziario, la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia formava il fascicolo d'esecuzione n. [REDACTED]/15 R.G. es. mob. assegnandolo al G.O.T. Dott.ssa Silvana Vitali; il sig. [REDACTED], in data 28.07.2015, conseguentemente provvedeva a corrispondere il contributo unificato per € 139,00 e la marca per i diritti di Cancelleria per € 27,00 (doc. n. 2, all. n. 7);

- trattandosi di somme ripetibili dalla parte che subisce l'esecuzione, tanto le spese vive anticipate (cfr. i n. 7 allegati all'istanza ex art. 611 cod. proc. civ. prodotta quale doc. n. 2) quanto i compensi del legale nei limiti appunto della liquidazione giudiziale (come avviene, a titolo esemplificativo per i decreti ingiuntivi), il sig. [REDACTED], pertanto, richiedeva che il Giudice dell'Esecuzione liquidasse i compensi del legale e le spese anticipate dall'istante per l'esecuzione dello sfratto, ponendo il tutto a carico della parte eseguita,

depositando la relativa istanza ex art. 611 cod. proc. civ. in data 13.08.2017 (doc. n. 2);

- in data 15.02.2016 (e non 13.08.2015, come erroneamente indicato nell'avviso di liquidazione), il Giudice dell'Esecuzione provvedeva a liquidare i compensi e le spese accessorie all'attività di esecuzione dello sfratto a favore del sig. [REDACTED] ed a carico della parte eseguita (doc. n. 2);

- successivamente, in data 09.10.2016, il sig. [REDACTED] riceveva la notifica dell'avviso di liquidazione qui impugnato e relativo al provvedimento di liquidazione delle spese anticipate e dei compensi relativi alla fase di esecuzione della procedura di sfratto.

#### **M O T I V I**

**A)** La convalida di sfratto e la successiva esecuzione non sono sottoposte ad imposizione indiretta (se non quando si comunica la cessazione del contratto per convalida).

**B)** La tabella allegata al d.P.R. n. 131/86 nella prima parte della tariffa, all'articolo 8, elenca gli atti giudiziari sottoposti a registrazione, tra i quali non è presente il provvedimento, con cui sono liquidate le spese di giudizio. La tabella, infatti, dispone che sono soggetti ad imposta di registro gli "Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari", mentre per i provvedimenti relativi alle spese legali nulla dice: è pacifica la circostanza che le spese non possono essere oggetto di tassazione indiretta, trattandosi - peraltro - della rifusione di somme dovute ex artt. 91 e ss. cod. proc. civ., cui l'art. 611 comma 2 cod. proc. civ. espressamente fa riferimento: «La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo». Sotto il profilo fattuale, si consideri, anche quale dato comparatistico, che mai la liquidazione delle spese vive e per la difesa tecnica, accessoria ad provvedimento giurisdizionale, è sottoposta a registrazione: non lo sono le spese ed i compensi liquidati con la

sentenza, non lo sono le spese ed i compensi liquidati con il decreto ingiuntivo, non lo sono le spese ed i compensi liquidati con l'ordinanza di convalida di sfratto, etc... Nel procedimento per l'esecuzione dello sfratto (ovvero del rilascio ovvero della riconsegna), il provvedimento è a sé stante e non connesso ad altro atto del Giudice (come avviene, al contrario, per esempio, nelle espropriazioni presso terzi con l'ordinanza di assegnazione, o nelle espropriazioni immobiliari con l'approvazione del progetto di distribuzione, etc...), soltanto in ragione del fatto che le procedure esecutive per riconsegna o rilascio sono interamente devolute, quanto all'esecuzione all'Ufficiale Giudiziario, residuando l'intervento del sig. Giudice solo per la risoluzione delle difficoltà insorte (art. 610 cod. proc. civ.) ed appunto per la liquidazione delle spese dell'esecuzione (art. 611 cod. proc. civ.). Ciò, tuttavia, non muta la natura ancillare del provvedimento di liquidazione delle spese rispetto all'atto giuridico principale costituito dall'effettivo e coattivo rilascio a favore dell'istante del bene immobile oggetto di riconsegna.

**C)** La tabella richiamata, nella parte terza della tariffa, all'art. 2 specifica che non vi è obbligo di registrazione per *"Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti"*. Non essendo ricompreso tra gli atti di cui al punto sub B) il provvedimento di liquidazione delle spese, lo stesso non può dirsi oggetto di imposizione indiretta.

**D)** Nell'avviso di liquidazione la fattispecie asseritamente applicabile sarebbe quella relativa agli atti *"recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti"*, nonché *"Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge"*. È chiaro che anche il presupposto impositivo è completamente errato e che, tale circostanza, non può che avvallare la non debenza del tributo.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, assistito, difeso e domiciliato,

chiede

a codesta Commissione Tributaria Provinciale, l'accoglimento delle seguenti

### **C O N C L U S I O N I**

Voglia l'adita Commissione Tributaria, per i motivi di cui in narrativa, nel merito,

dichiarare nullo e/o invalido e/o illegittimo ovvero annullare o come meglio l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, avviso num. 2015/011/EM/0000 [REDACTED]/0/001, notificato in data 09.10.2017 al sig. [REDACTED]

conseguentemente dichiarare non dovuta l'imposta di registro di € 200,00 liquidata;

*in ogni caso*, con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria, si producono:

**1)** avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, avviso num. 2015/011/EM/0000 [REDACTED]/0/001; **2)** copia autenticata dell'istanza e del provvedimento ex art. 611 cod. proc. civ. con i n. 7 documenti in essa richiamati.

Ai sensi dell'art. 170 u.c. cod. proc. civ. ove applicabile si indica come fax il numero 0522.150.30.19.

*Si dichiara che il valore del ricorso, a norma dell'art. 12 comma 5 d.lgs. n. 546/92, è pari ad € 200,00 e, pertanto, il contributo unificato da versare ammonta ad € 30,00.*

**In relazione all'art. 17-bis d.lgs. n. 546/92 si precisa che il presente ricorso produce anche gli effetti del reclamo.**

**Si formula fin d'ora istanza di trattazione in pubblica udienza del presente ricorso.**

Con profonda osservanza.

Reggio Emilia, li 05.12.2017.

Avv. Franco Stefanelli

Ufficio Legale

Reggio Emilia, 5 marzo 2018

Al Sig. [REDACTED]

con domicilio eletto presso  
AVV. FRANCO STEFANELLI  
VIA ROMA 55  
42121 – REGGIO EMILIA

**Prot. n. 11764/2018**

**OGGETTO:** Provvedimento di annullamento totale. Avviso di liquidazione n. 2015/011/EM/00000 [REDACTED] 0/001, [REDACTED]

\*\*\*\*\*

**Premesso che**

- Il sig. [REDACTED] promuoveva procedimento di convalida dello sfratto per morosità nei confronti del sig. [REDACTED]. In esito a tale procedimento, il sig. Pezzoli chiedeva al Giudice dell'Esecuzione di liquidare le spese del procedimento da lui anticipate per l'esecuzione dello sfratto e i compensi legali, trattandosi di somme ripetibili dalla parte che subisce l'esecuzione;
- in data 13 agosto 2015, il ricorrente presentava istanza di liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 611 c.p.c., indicando analiticamente le somme sborsate per l'esecuzione dello sfratto e l'ammontare dei compensi legali; il giudice dell'esecuzione con annotazione in calce all'istanza liquidava le spese e gli onorari legali in conformità alla richiesta di parte istante. Tale provvedimento di liquidazione delle spese era trasmesso all'Ufficio dalla cancelleria del Tribunale;
- con avviso di liquidazione in oggetto, notificato alla parte in data 09/10/2017, l'Ufficio procedeva alla tassazione di tale provvedimento di liquidazione delle spese, determinando l'imposta di registro applicabile in € 200,00.
- Con ricorso reclamo presentato ai sensi dell'art. 17-bis D.lgs. 546/1992, il sig. [REDACTED] impugnava l'avviso di liquidazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- nessuna norma del Testo Unico dell'imposta di registro prevede la tassazione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali, che devono quindi ritenersi esclusi dal novero degli atti assoggettabili all'imposta, stante il disposto dell'art. 2, parte terza della Tariffa;
- il provvedimento di liquidazione delle spese ha natura ancillare rispetto al provvedimento principale, emesso in esito ad un procedimento giurisdizionale, anche nell'ipotesi (come quella del caso in esame) in cui la liquidazione venga chiesta con separata istanza, come espressamente richiesto dalla legge, ai sensi dell'art. 611 c.p.c.;
- l'atto impugnato in motivazione richiama una fattispecie impositiva (combinato disposto degli artt. 8 comma 1, lett. a) e 6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 1986 n. 131) non coerente con il caso di specie, tale da rendere il suddetto avviso di liquidazione privo di adeguata e congrua motivazione;

**Considerato che**

l'Ufficio ritiene di accogliere il ricorso reclamo presentato dal contribuente, si comunica con la presente di aver proceduto all'annullamento totale dell'avviso di liquidazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 *quater* del D.L. 564/1994, convertito dalla Legge 656/1994, e del Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37

*Firmato digitalmente*

IL CAPO TEAM (\*)

Mauro Salinaro

*“(\*) firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Zoni”*